

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N. ~~33~~ /2002 del 12 NOV. 2002

“Modifiche alla tempistica per la trasmissione della documentazione prevista dalla disposizione n. 13/2001 del 26 giugno 2001.”

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura”;

Visto l'art. 131 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 1998, n.277 come modificato dall'art. 7 comma 1 del DPR 16 marzo 1999 n° 146;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo del 7 maggio 2001, n. 424/AD, dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la disposizione n. 13/2001 emessa dalla Divisione Infrastruttura il 26/06/2001 recante i requisiti per l'adozione, da parte delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura, di un sistema di gestione della sicurezza – Safety Management System;

Vista la relazione RFI/TC.CS/NS/1494/2002 del 31-10-2002 del Responsabile della Struttura Operativa Centrale Competente della Direzione Tecnica ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 96 del D.P.R. 753/1980 e agli artt. 7 e 11 del D.P.R. 146/1999;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare le predette modifiche;

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 2 (due) PAGINE
La presente disposizione è composta di n° 2 (due) pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 20.388.109.932
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581





DELIBERA

- Art. 1** La presente disposizione riporta la tempistica che le imprese ferroviarie devono rispettare per la trasmissione della documentazione prevista a parziale modifica della disposizione n. 13/2001 del 26/06/2001 recante "Requisiti per l'adozione, da parte delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura, di un sistema di gestione della sicurezza – Safety Management System".
- Art. 2** Laddove nella disposizione di cui al precedente articolo e nei suoi allegati è indicata la "Divisione Infrastruttura" si deve ora intendere "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.".
- Art. 3** Le disposizioni contenute nel secondo capoverso dell'articolo 8 della citata disposizione 13/2001 sono annullate.
- Art. 4** Il primo capoverso del punto 4.1 dell'Allegato 1b (Dossier di sicurezza – Generalità) alla medesima disposizione è così modificato:
"L'I.F. entro 8 (otto) mesi dall'inizio delle attività di trasporto ferroviarie autorizzate dal certificato di sicurezza devono trasmettere al gestore infrastruttura il D.S. relativo alla/e tipologia/e di servizio ferroviario effettuato."
- Art.5** Il primi tre capoversi del punto 5 dell'Allegato 1b (Documentazione da inviare al gestore dell'infrastruttura) alla medesima disposizione è così modificato:
"L'I.F. entro 8 (otto) mesi dall'inizio delle attività di trasporto ferroviarie autorizzate dal certificato di sicurezza devono trasmettere al G.I. il D.S. relativo alla/e tipologia/e di servizio ferroviario effettuato.
Il D.S. dovrà essere poi aggiornato ed inviato al G.I. nei casi e secondo le modalità di cui al § 4.2.
La prima emissione del Piano di sicurezza avviene contestualmente all'emissione del D.S. e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno."
- Art. 6** Ai sensi degli articoli 7 e 11 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146, la presente disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio e il mantenimento del "Certificato di Sicurezza".

Michele Elia


